



REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE





TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

- 1.1 Il presente Regolamento, previsto dall'articolo 42.2 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito anche C.R.I. o Associazione), costituisce un insieme organico di regole preordinate alla retta amministrazione economico-finanziaria della Croce Rossa Italiana, a tutti i suoi livelli, al fine di una corretta rilevazione dei fatti gestionali che comportano entrate (ricavi e proventi) e uscite (costi ed oneri) per il bilancio, della misurazione dei risultati finanziari ed economici della gestione e della conservazione e corretta gestione del patrimonio.
- 1.2 A tal fine, la disciplina regolamentare stabilisce le modalità in ordine alle attività di programmazione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, che consentano l'analisi, la rappresentazione ed il controllo dei fatti amministrativi e gestionali sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale.
- 1.3 La C.R.I. adotta un sistema di contabilità generale, patrimoniale ed economica. Tutti i Comitati, ad ogni livello territoriale, devono provvedere alla redazione dei documenti contabili coerentemente con quanto previsto dal presente Regolamento.

2. NORMATIVA APPLICABILE

- 2.1 Le fonti normative di carattere generale o speciale, utilizzate per la gestione dell'attività contabile e per la redazione dei bilanci, considerata la particolarità dell'Associazione, sono le seguenti:
- a. Leggi, decreti e circolari:
 - i. Legge di contabilità e finanza pubblica (limitatamente all'Associazione della Croce Rossa Italiana, stante il suo inserimento nell'elenco ISTAT, pubblicato in G.U. n. 229 del 30 settembre 2016);
 - ii. Legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - iii. Decreto legislativo 91/2011 – Titolo IV, attuativo dell'armonizzazione dei sistemi contabili, come previsto dalla Legge 196/2009;
 - iv. Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013;
 - v. Circolari della Ragioneria Generale dello Stato;
 - b. Disposizioni del Codice Civile:
 - i. Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, "*Delle Scritture Contabili*";
 - ii. Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, "*Del Bilancio*";
 - c. Dottrina e prassi:
 - i. *standard* contabili nazionali;
 - ii. principi contabili internazionali *international accounting standard*;
 - iii. disposizioni speciali dalla legislazione tributaria;
 - iv. principi di riferimento del settore.

3. ESERCIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

- 3.1 L'esercizio economico e finanziario inizia l'1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.



TITOLO II – IL SISTEMA DEI BILANCI

4. I PRINCIPI DEI BILANCI

- 4.1 I bilanci della C.R.I., a tutti i livelli, si conformano ai principi generali della veridicità, integrità, unità, universalità e dell'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale.
- 4.2 Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio.
- 4.3 In coerenza con il principio di unità dei bilanci, la realizzazione delle spese si svolge nei limiti degli stanziamenti economici di previsione.
- 4.4 I principi esposti di seguito, in mancanza di ulteriori previsioni normative, possono essere considerati un riferimento tecnico-contabile integrativo, utile per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della posizione patrimoniale-finanziaria e dell'andamento gestionale, coerentemente con le previsioni statutarie in tema di approvazione del rendiconto di esercizio, allineate alle più evolute *best practice* esistenti a livello nazionale e internazionale allo scopo di attuare il principio di trasparenza e di verifica delle procedure di governo.

5. I DOCUMENTI DI SINTESI DEL COMITATO NAZIONALE

- 5.1 I documenti di sintesi a livello nazionale, derivanti dalla gestione contabile e finanziaria, sono i seguenti:
 - a. bilancio preventivo;
 - b. bilancio di esercizio;
 - c. rendiconto aggregato.
- 5.2 Il bilancio preventivo è ripartito in due sezioni:
 - a. la prima parte riporta il *budget* inerente l'utilizzo del finanziamento pubblico, redatto, ovvero riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013;
 - b. la seconda parte riporta il *budget* inerente i finanziamenti di natura privata, vale a dire quelli ricevuti a criteri di mercato. La sua struttura deve essere compatibile con lo schema del bilancio di esercizio al fine di assicurare la necessaria comparabilità dei dati.
- 5.3 Il bilancio preventivo espone i dati economici previsionali della gestione e degli investimenti relativi all'anno successivo rispetto all'anno di adozione. Lo corredano:
 - a. il *budget* economico;
 - b. la nota illustrativa delle voci riportate nel documento ed i criteri della sua elaborazione;
 - c. il prospetto concernente le previsioni di spesa complessiva del finanziamento pubblico, definito secondo il formato di cui all'allegato 2 del D.M. 27 marzo 2013;
 - d. la relazione del Revisore dei Conti o Società di revisione, non vincolante, in conformità alle previsioni statutarie;
 - e. la relazione che esplicita il programma annuale di attività, di cui all'articolo 32.3 dello Statuto;
 - f. il piano annuale degli investimenti che definisce e descrive le iniziative di ampliamento patrimoniale, ne quantifica gli oneri e ne individua le relative fonti di finanziamento a copertura.



- 5.4 L'*iter* di approvazione del bilancio preventivo è il seguente:
- il Segretario Generale provvede alla sua stesura e lo trasmette al Consiglio Direttivo Nazionale per la discussione;
 - successivamente alla discussione, il bilancio preventivo viene inviato al Revisore o società di revisione per la predisposizione delle relative relazioni;
 - acquisite le relazioni, il bilancio preventivo è trasmesso all'Assemblea Nazionale per l'approvazione, che deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 5.5 Il bilancio d'esercizio rappresenta la consistenza patrimoniale e finanziaria ed espone il risultato economico alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.
- 5.6 Il bilancio di esercizio:
- è suddiviso in due sezioni, una relativa al finanziamento pubblico e l'altra concernente il finanziamento acquisito con criteri di mercato;
 - presenta una struttura compatibile con il bilancio preventivo, al fine di assicurare la necessaria comparabilità dei dati;
 - si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Specificamente:
 - lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale dell'Associazione con esposizione delle attività, delle passività, del patrimonio netto;
 - il conto economico espone in forma scalare ricavi e proventi, costi ed oneri dell'esercizio ed evidenzia il risultato dell'esercizio;
 - la nota integrativa integra lo stato patrimoniale ed il conto economico, al fine di fornire un'adeguata informativa.
- 5.7 Corredano il bilancio d'esercizio:
- il rendiconto finanziario, relativo al finanziamento pubblico, predisposto conformemente ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC n. 10);
 - il conto consuntivo in termini di cassa secondo la codifica SIOPE, relativo al finanziamento pubblico, redatto secondo il formato di cui all'allegato 2 del D.M. 27 marzo 2013;
 - la relazione del Revisore o società di revisione, in conformità alle previsioni statutarie;
 - la relazione sulla gestione redatta secondo di principi previsti dall'articolo 2428 del Codice Civile;
 - la relazione di missione, redatta con l'obiettivo di rendere un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito all'andamento gestionale conformemente alle più evolute *best practice* esistenti a livello nazionale e internazionale, al fine anche di attuare il principio di trasparenza e di verifica delle procedure di governo. Vengono ivi altresì fornite le informazioni sui rischi a cui l'Associazione è esposta.
- 5.8 Il bilancio d'esercizio, in conformità all'articolo 36.2 dello Statuto, è redatto dal Segretario Generale ed approvato dall'Assemblea Nazionale entro il 30 aprile dell'anno successivo.
- 5.9 Il rendiconto aggregato, tenuto conto del Principio Fondamentale di Unità di cui all'articolo 1.3 dello Statuto, rappresenta la consistenza patrimoniale e finanziaria



della Croce Rossa Italiana comprensiva di tutti i livelli territoriali ed espone il risultato economico alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

- 5.10 Il rendiconto aggregato è predisposto dal Segretario Generale e sottoposto al Consiglio Direttivo Nazionale, che ne prende atto entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Il rendiconto aggregato viene redatto a livello nazionale sulla base dei rendiconti aggregati regionali trasmessi dai Segretari Regionali. Gli aggregati regionali vengono redatti sulla base dei bilanci d'esercizio approvati dai Comitati C.R.I. costituiti in regione, e trasmessi entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. I DOCUMENTI DI SINTESI DEI COMITATI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

- 6.1 Il documento di sintesi a livello regionale è il documento di programmazione economica.
- 6.2 Il documento di programmazione economica è predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale, su proposta del Segretario Regionale, e presentato al Segretario Generale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce. Il Segretario Generale ne tiene conto per la predisposizione del bilancio preventivo. A seguito dell'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo Regionale lo presenta all'Assemblea Regionale, eventualmente riformulato, per l'approvazione.
- 6.3 I Comitati Regionali, con riguardo ai bilanci d'esercizio trasmessi dai Comitati C.R.I. costituiti in regione, sono tenuti a verificare la relazione del soggetto del Revisore dei Conti o Società di revisione che deve attestare:
- il rispetto del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario;
 - il rispetto della normativa in materia contabile delle APS e delle Onlus (qualora il Comitato C.R.I. abbia avuto il riconoscimento di Onlus parziale);
 - l'utilizzo del Piano dei Conti predisposto a livello nazionale;
 - l'individuazione delle aliquote previste dall'art. 42.2 dello Statuto e riportate al punto 7.3 del presente Regolamento.
- 6.4 I Comitati Regionali che, oltre a svolgere le funzioni di indirizzo, controllo, coordinamento e rappresentanza regionale, reperiscono autonomamente le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività, predispongono, oltre al documento di cui al punto 6.1, anche i seguenti documenti di sintesi:
- bilancio preventivo;
 - bilancio di esercizio;
- 6.5 Il bilancio preventivo:
- espone i dati economici previsionali della gestione e degli investimenti relativi all'anno successivo rispetto all'anno di adozione;
 - è predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale, su proposta del Segretario Regionale, e presentato, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti o Società di revisione, non vincolante, all'Assemblea Regionale;
 - è approvato dall'Assemblea Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 6.6 Il bilancio di esercizio:



- a. rappresenta la consistenza patrimoniale e finanziaria ed espone il risultato economico alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce;
- b. è predisposto, utilizzando lo stesso Piano dei Conti previsto a livello nazionale, dal Consiglio Direttivo Regionale su proposta del Segretario Regionale e presentato, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti o Società di revisione all'Assemblea Regionale;
- c. è approvato dall'Assemblea Regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

7. I DOCUMENTI DI SINTESI DEI COMITATI C.R.I.

- 7.1 Tutti i Comitati C.R.I., entro il 10 Luglio di ogni anno, trasmettono al Comitato Regionale i seguenti documenti di sintesi:
 - a. bilancio preventivo economico nella versione approvata entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b. bilancio d'esercizio approvato entro il 30 giugno, riferito all'anno precedente.
- 7.2 I bilanci di cui al punto precedente sono redatti nel rispetto del piano dei conti, eventualmente nella forma semplificata, definito a livello nazionale, e devono essere in sintonia con le linee guida nazionali approvate con provvedimento del Segretario Generale.
- 7.3 In applicazione dell'articolo 42.2 dello Statuto, ogni Comitato C.R.I. deve destinare:
 - a. un'aliquota alle operazioni di emergenza;
 - b. un'aliquota alle cooperazione internazionale;
 - c. un'aliquota alla formazione dei propri Soci;
 - d. un'eventuale aliquota al sovvenzionamento del Comitato Regionale a fronte di funzioni e servizi prestati verso i Comitati C.R.I.

CROCE ROSSA ITALIANA
REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Revisione 0 del 21 gennaio 2017



Croce Rossa Italiana

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

8. ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

- 8.1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione dell'Assemblea Nazionale.
- 8.2 Per quanto eventualmente non previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale e ONLUS, ove ed in quanto applicabile.

9. NORMA TRANSITORIA

- 9.1 La norma di cui all'articolo 3 del presente Regolamento non si applica all'esercizio economico e finanziario della costituzione dell'Associazione.
- 9.2 Le disposizioni di cui all'art. 6.3. lettera c) e art. 7.2. si applicano successivamente alla definizione del Piano dei Conti a livello nazionale



TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>N.</i>	<i>Data della delibera dell'Assemblea Nazionale</i>	
0 2017	<i>Approvazione</i>
1	=====	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>